

N. ____/08 R.G. notizie di reato/Mod. 21



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di SIRACUSA**

AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Art. 415 bis c.p.p.

Il Pubblico Ministero dott.ssa Claudia D'Alitto
rilevato che nel procedimento penale in epigrafe indicato le indagini preliminari si sono
concluse; ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.

AVVISA

1. **WWWW TTTT** nato il 19/04/82 in Nigeria (n. 28 dello sbarco)
Difeso di fiducia dall'Avv. Giorgio D'Angelo del foro di Siracusa
2. **OOOKKKK** nato il 5/1/86 in Nigeria (n. 6338 dello sbarco)
Difeso di fiducia dall'Avv. Antonella Reale del foro di Siracusa
3. **UUUU SSSS** nato il 31/1/80 in Nigeria (n. 6312 dello sbarco)
Difeso di fiducia dagli Avv. Antonio Zizzi e Avv. Domenico Mignosa del foro di Siracusa
4. **FFFF EEEE** nato il 10/9/80 in Nigeria (n. 6329 dello sbarco)
Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Zizzi del foro di Siracusa
5. **OOOO PPPP** nato il 25/5/89 in Nigeria (n. 6321 dello sbarco)
Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Zizzi del foro di Siracusa

INDAGATI

tutti

per il delitto previsto dagli artt. 61 n. 1, 110, 575, 577 c.p. in relazione all'art. 61 n. 4 c.p. perché - in concorso tra di loro durante il viaggio dalla Libia all'Italia, cagionavano la morte di 13 cittadini extracomunitari e, segnatamente, li gettavano ancora vivi in acqua durante la navigazione.

Con le aggravanti di aver agito con crudeltà verso le persone e approfittando dell'oscurità circostanza tale da ostacolare la privata difesa.

Fatti avvenuti dal 7 all'11 settembre 2008 in acque territoriali internazionali e accertati in Siracusa il 10.10.2008

WWWW TTTT

per il delitto di cui all'art. 12 co. 1 e 3 bis (lettere "a" e "c") D.Lvo 286/98 perché compiva atti diretti a consentire l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di 72 cittadini extracomunitari e, segnatamente, conduceva l'imbarcazione sulla quale viaggiavano gli immigrati dalla Libia alla costa di Portopalo di Capopassero.

*Con l'aggravante di aver esposto i soggetti trasportati a pericolo per la loro incolumità.
In Portopalo di Capopassero (Sr), accertato l'11 settembre 2008.*

INFORMA

L'indagato e il suoi difensori che le indagini preliminari contro di lui condotte si sono concluse e che tutta la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo P.M., -Procura della Repubblica di Siracusa - Palazzo di Giustizia- Livello 5°, stanza n. 7, e che hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia e che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

INFORMA

che il presente atto vale quale informazione di garanzia ai sensi dell'art.369 c.p.p. con invito qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge;

che nel processo penale è obbligatorio che la persona sottoposta alle indagini sia assistita da un difensore e che, in mancanza e fino alla nomina di un difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore nominato d'ufficio;

INFORMA

L'indagato che, qualora su sua richiesta venga sottoposto ad interrogatorio, avrà diritto:
di intervenire libero, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenza; a che non siano utilizzati, neppure con il suo consenso, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti; ad essere avvertito, prima che inizi l'interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno sempre essere usate nei suoi confronti; che, salvo per quanto riguarda le generalità, avrà facoltà di non rispondere, fermo restando che il procedimento seguirà comunque il sul corso; che , se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà in ordine ad essi l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art.197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art.197 bis c.p.p.;
di ricevere in forma chiara e precisa la contestazione dei fatti attribuitigli, nonché di essere informato degli elementi di prova esistenti a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti;
di esporre quanto ritiene utile a sua difesa;
di farsi assistere gratuitamente da un interprete in caso di mancata conoscenza della lingua italiana;

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;

avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini che può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato alle seguenti condizioni (art. 76 D. L.vo 30.5.2002 n. 113):

può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dalla ultima dichiarazione, non superiore a quello determinato dalla legge: € 5.815,30; dal 1 luglio 2001: € 9.296,22. In caso di convivenza con familiari, si prendono in considerazione tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ma il limite di reddito è aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Centrale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Nella fase delle indagini preliminari, l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede.

INVITA

la persona sottoposta alle indagini a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto ovvero mediante consegna al difensore.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Siracusa, lì 5 giugno 2009

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dott. Claudia D'Alitto -Sost.)